

SOVRACCARICO SU AUTOCARRI MUNITI DI LICENZA PER TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO



Foto Taina Sohlman / Shutterstock.com

In caso di superamento dei limiti di massa si ritiene che, oltre all'applicazione delle sanzioni in materia di sovraccarico (artt. 10, 62 o 167 del Codice della Strada), possano trovare applicazione - **in concorso tra loro** - anche le sanzioni dell'art. 46, comma 1, della Legge n. 298/1974, nella parte in cui tale disposizione, «fermo quanto previsto dall'articolo 26 della presente legge», punisce «chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose ... **violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione**». Sulla licenza al trasporto di cose in conto proprio, infatti, è espressamente indicata anche la portata del veicolo. In particolare, è specificato che: «È rilasciata licenza in via definitiva per l'esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio per il veicolo telaio ... avente portata di kg ...».

Il superamento di tale limite ponderale che è riportato sul provvedimento di licenza configura, pertanto, una violazione delle condizioni o dei limiti in esso stabiliti, sanzionabile a norma del richiamato art. 46, comma 1, della Legge n. 298/1974 (oltre che a norma dei sopra richiamati articoli del Codice della Strada).

In attesa di un prossimo ed auspicabile parere ministeriale che possa definitivamente chiarire la specifica e delicata questione, di seguito si riporta lo stralcio di una risposta «informale» trasmessa via e-mail in data 16 marzo 2012 dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno ad una Sezione Polizia Stradale che aveva presentato un quesito in materia (e, cioè, se la sanzione di cui all'art. 167 del Codice della Strada applicata ad un autocarro di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate immatricolato ad «uso proprio» concorreva con quella dell'art. 46 della Legge n. 298/1974 «per la violazione delle prescrizioni della licenza, tenuto conto che nel predetto documento risulta trascritta soltanto la portata utile del veicolo di cui trattasi»): «... ad una interpretazione letterale della norma, **la violazione dell'articolo 46 della Legge n. 298/1974 sussiste in quanto al comma 1 si parla di condizioni o limiti stabiliti nella licenza e non c'è dubbio che la portata è una condizione chiaramente indicata nella licenza**. Tuttavia, questa posizione andrebbe riesaminata tenuto conto del mutato quadro normativo dell'autotrasporto e della disparità di trattamento che in situazioni analoghe si verrebbe ad esempio a determinare con il C.T., nonché dei processi di semplificazione e liberalizzazione da tempo in atto ... Pertanto, in sede di eventuale ricorso o scritti difensivi sarebbe opportuno essere meno irremovibili».

Ad onor del vero, prima del suddetto parere ministeriale reso «informalmente» per posta elettronica, al medesimo quesito (e, cioè, se, nell'ipotesi di contestazione dell'art. 167 del Codice della Strada a carico di un veicolo adibito al trasporto di cose

in conto proprio di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate, fosse corretto contestare anche la violazione delle prescrizioni della relativa licenza, applicando l'art. 46 della Legge n. 298/1974 per aver superato la portata indicata nello stesso provvedimento di licenza al trasporto di cose in conto proprio), gli autori si erano già espressi favorevolmente nel senso che: «In riferimento a quanto esposto nel quesito, si ritiene corretta la contestazione, in concorso all'art. 167 CdS, dell'art. 46 della Legge 298/74, anche se la maggior parte degli orientamenti non condivide tale indirizzo».

Gli autori ritengono, infine, che una particolare attenzione vada posta sull'asserita «disparità di trattamento che in situazioni analoghe si verrebbe ad esempio a determinare con il C.T.» (evidenziata nella sopra riportata e-mail del 16/03/2012 del Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno).

Ad avviso degli scriventi, infatti, (da un punto di vista prettamente «giuridico»), **l'art. 88, comma 2, del Codice della Strada prevede l'applicazione delle sanzioni dell'art. 46, commi 1 e 2, della Legge n. 298/1974 nell'ipotesi in cui, con un veicolo adibito ad uso di terzi (di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate), vengano violate «le prescrizioni e i limiti indicati ... nella carta di circolazione».**

Ora non vi è dubbio che – analogamente a quanto si è ritenuto per la licenza al trasporto di cose in conto proprio in riferimento alla portata ivi indicata – nella carta di circolazione è indicato il peso complessivo a pieno carico del veicolo e, conseguentemente, un suo superamento «costituirebbe» anch'esso una violazione dei «limiti» di massa legali, sanzionabile, dunque, a norma dell'art. 46, commi 1 e 2, della Legge n. 298/1974 (a cui fa espresso e diretto rinvio l'art. 88/3° comma del Codice della Strada), oltre che ai sensi degli artt. 10 o 62 o 167 del Codice della Strada (a seconda del tipo di veicolo, di trasporto o di merce trasportata per conto di terzi). Anche in considerazione di quest'ultimo aspetto, è a maggior ragione ancor più auspicabile un immediato intervento interpretativo a livello centrale, allo scopo di dirimere definitivamente ogni dubbio e perplessità sulla questione ed uniformare così l'attività sanzionatoria degli organi di polizia stradale operanti sul nostro territorio; evitare pericolose «spiralì» sanzionatorie in un così particolare momento di crisi economica che interessa le imprese di autotrasporto nazionali, che in tal modo vedrebbero aggravata - e di molto - la propria posizione in caso di «sovraccarico» (sia che si tratti di trasporto di cose in conto proprio sia che si tratti di trasporto di cose per conto di terzi).

* Sostituto Commissario della Polizia Stradale
** Ispettore Capo della Polizia Stradale